

CAMERA DEI DEPUTATI N. 890-C

PROPOSTA DI LEGGEd' iniziativa dei Deputati **TURCHI** e **GHISLANDI**

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI INTERNI, ORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO, AFFARI DI CULTO, SPETTACOLI, ATTIVITÀ SPORTIVE, STAMPA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 luglio 1950 (Stampato n. 890)

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 ottobre 1950 (Stampato n. 1252)

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI INTERNI, ORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO, AFFARI DI CULTO, SPETTACOLI, ATTIVITÀ SPORTIVE, STAMPA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 19 gennaio 1951 (Stampato n. 890-B)

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 marzo 1951 (Stampato n. 1252-B)

Maggiorazione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 marzo 1951*

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo
per l'assistenza all'infanzia.**

ARTICOLO UNICO.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 314-bis. — « Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Maggiorazione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.

ARTICOLO UNICO.

Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'articolo 314:

« Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettiva-

e possono essere iscritte in bilancio dai comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte od anche il secondo limite, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tali spese vanno erogate in misura non inferiore al 30 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e, per la parte restante: cinque sesti agli Enti comunali assistenza ed un sesto al Comitato locale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ».

mente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza — alimentare, sanitaria e scolastica — alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'O. M. I. e al patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri enti pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al patronato scolastico del comune ».